

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 703)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1959 (V. Stampato n. 1022)*

**d'iniziativa dei deputati DAL CANTON Maria Pia, ROMANATO, MARTINELLI, LUCIFREDI, NEGRONI, RUSSO SPENA, BONTADE Margherita e SAMMARTINO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 LUGLIO 1959

**Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti**

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1962 tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.